

D.R. n. 60/2024

IL RETTORE

- VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168;
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 245;
- VISTO il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, e ss.mm.ii. *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 *“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonchè delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”*;
- VISTO lo Statuto di questo Politecnico, emanato con D.R. n. 175 del 14 marzo 2019, e in particolare l’art. 8;
- CONSIDERATA la necessità di dotare l’Ateneo di una regolamentazione per la disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi e vantaggi economici in conformità alla Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- ACQUISITO il parere favorevole del Senato Accademico, espresso nel corso della seduta del 19 dicembre 2023;
- VISTA la delibera assunta dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 20 dicembre 2023 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi e vantaggi economici in conformità alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 del Politecnico di Bari;

DECRETA

- Art. 1 È emanato, ai sensi della normativa citata in premessa, il Regolamento per la disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi e vantaggi economici in conformità alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 del Politecnico di Bari, allegato al presente Decreto, di cui costituisce parte integrante.
- Art. 2 Il Regolamento di cui all’art. 1 del presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul portale di Ateneo.

Bari, 17/01/2024

IL RETTORE
Prof. Ing. Francesco Cupertino



POLITECNICO DI BARI

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CRITERI
E DELLE MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI IN
CONFORMITÀ ALLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N.
241**

INDICE

Articolo 1 - Ambito di applicazione

Articolo 2 – Principi

Articolo 3 – Criteri

Articolo 4 - Destinatari dei benefici

Articolo 5 – Modalità di presentazione e approvazione dell’istanza

Articolo 6 - Modalità di erogazione del contributo

Articolo 7 – Responsabilità

Articolo 8 - Visibilità al contributo universitario e promozione delle iniziative finanziate

Articolo 9 - Amministrazione trasparente

Articolo 10 – Trattamento dei dati personali

Articolo 11 - Norme transitorie e finali

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 12 della Legge 241/1990 e dei principi comunitari di non discriminazione e trasparenza, i criteri e le modalità cui l'Amministrazione si attiene per l'eventuale concessione di contributi e l'attribuzione di vantaggi economici, al fine di garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
2. Per “*concessione di contributi*” si intendono le erogazioni di denaro a sostegno di attività, iniziative, progetti rientranti nelle funzioni istituzionali dell'Università, corrisposti a soggetti che non assumono alcun obbligo di controprestazione.
3. Per “*attribuzione di vantaggi economici*” si intende l'attribuzione di benefici diversi dalla erogazione di denaro, anche sotto forma di tariffe agevolate per la partecipazione a corsi organizzati dall'Ateneo, fruizione gratuita o agevolata di servizi e di strutture e beni di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione, funzionali allo svolgimento dell'iniziativa.

Articolo 2 - Principi

1. Le norme del presente regolamento si ispirano ai principi di pubblicità, trasparenza, imparzialità dell'azione amministrativa, nonché ai principi generali in tema di efficacia ed efficienza della pubblica amministrazione.
2. Attraverso le norme del presente regolamento, il Politecnico di Bari garantisce anche il contenimento di tale principio con le esigenze di razionalizzazione dell'impiego delle risorse pubbliche.
3. La concessione di contributi è comunque subordinata alla coerenza del progetto o dell'attività finanziata con le linee programmatiche adottate dal Politecnico di Bari.

Articolo 3 - Criteri

1. I contributi e i vantaggi economici possono essere concessi in relazione ai seguenti criteri:
 - a) assenza di contrasto con le finalità, i programmi e i progetti dell'Amministrazione universitaria;
 - b) coerenza e congruità del contributo richiesto rispetto alle attività svolte e programmate e rispetto alle disponibilità di bilancio;
 - c) originalità, innovatività, utilità, importanza e rilevanza sociale dell'attività svolta;
 - d) assenza di finalità di lucro dell'iniziativa;
 - e) significatività del contributo per l'elevazione del benessere sociale, culturale ed economico della comunità locale e per la valorizzazione dell'immagine del territorio regionale, con particolare preferenza per le iniziative con incidenza diretta e duratura sul sistema economico del territorio, rispetto a quelle con riflessi indiretti o soltanto temporanei, attraverso iniziative, tra le quali:
 - promozione dello sviluppo della ricerca, della cultura, dell'istruzione e della formazione e dell'innovazione sociale;
 - sostegno ai valori educativi dello sport, alla promozione della pratica sportiva, alla promozione di eventi che possano diventare opportunità di sviluppo psico-fisico della collettività;
 - promozione dell'attività sportiva per i diversamente abili.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento:
 - i contributi che prevedono prestazioni a carattere corrispettivo;
 - erogazione di contributi e concessione di vantaggi economici disciplinate da specifiche disposizioni legislative o regolamentari.

Articolo 4 - Destinatari dei benefici

1. La concessione dei contributi e dei vantaggi economici può essere disposta a favore di:
 - a) pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D. Lgs. 165/2001;
 - b) associazioni e organizzazioni senza finalità di lucro, iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui agli artt. 45 e segg. del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Articolo 5 – Modalità di presentazione e approvazione dell'istanza

1. In sede di approvazione del budget di previsione, il Consiglio di amministrazione può, di anno in anno, stabilire di prevedere uno specifico stanziamento per la concessione di contributi a favore delle iniziative ai sensi del presente Regolamento, da svolgersi nell'anno successivo a quello di approvazione del budget.
2. Il Consiglio di amministrazione approva apposito avviso di manifestazione di interesse, in riscontro al quale i soggetti che richiedono contributi o vantaggi economici a valere sulle risorse di cui al comma 1 devono presentare apposita istanza indirizzata al Magnifico Rettore del Politecnico di Bari, via PEC, contenente:
 - i dati dell'Ente richiedente, tra cui la denominazione, l'indirizzo e i recapiti e l'iscrizione al Registro per gli Enti, per gli Enti di cui alla lett. b) dell'art. 4;
 - l'indicazione della natura e dello scopo dell'Ente;
 - presentazione dettagliata dell'iniziativa e del programma per cui viene richiesto il contributo, contenente tutti gli elementi utili in relazione ai criteri di cui all'art. 3 del presente regolamento;
 - una dichiarazione che l'iniziativa non persegue finalità di lucro;
 - ammontare del contributo o del vantaggio economico richiesto, con indicazione delle spese previste per la realizzazione del progetto e dei tempi di realizzazione e conclusione;
 - indicazione o esclusione di eventuali analoghe richieste di finanziamento contestualmente presentate ad altri Enti pubblici, Istituti di credito, fondazioni, associazioni o imprese private. In caso affermativo, dovranno essere precisati l'importo del contributo ed il soggetto al quale viene effettuata la richiesta;
 - la disponibilità a fornire tutti gli elementi informativi e di valutazione, nonché la documentazione che si rendessero necessari in sede di istruttoria. In caso di richiesta di contributo, l'istanza, da redigersi mediante compilazione di apposito modulo, allegato al presente regolamento, ovvero in risposta ad apposito avviso pubblicato dal Politecnico di Bari, dovrà, altresì, contenere:
 - l'impegno del soggetto richiedente a predisporre, a consuntivo, analitica rendicontazione delle spese sostenute, corredata dalla relativa documentazione fiscale, ed una relazione finale in merito all'utilizzo dello stesso, da trasmettere all'Ateneo entro 30 giorni dalla conclusione dell'iniziativa;
 - l'impegno a restituire il contributo ricevuto, in caso di mancato svolgimento o di svolgimento difforme al progetto approvato dell'iniziativa per la quale il contributo stesso è stato erogato.
3. Inoltre, alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione:
 - lo statuto dell'Ente, che deve essere legalmente costituito e registrato;
 - altre eventuali documentazioni rilevanti per la valutazione della richiesta, come ad esempio referenze, attestati di qualità, ecc.
4. Al fine di assicurare la più ampia partecipazione da parte dei soggetti di cui all'art. 4, l'avviso prevede un termine di presentazione delle candidature di 90 giorni. In ogni caso, l'avviso non è in alcun modo vincolante per l'amministrazione, che si riserva, a proprio insindacabile giudizio, l'eventuale assegnazione del contributo o vantaggio economico, anche tenuto conto dei requisiti previsti dal presente articolo.
5. La concessione del contributo è totalmente o parzialmente revocata, con il recupero della somma eventualmente versata, in assenza di rendicontazione, oppure qualora le iniziative non siano realizzate nei tempi previsti o lo siano in misura difforme al progetto approvato.
6. Le richieste di erogazione del contributo possono essere autorizzate, a proprio insindacabile giudizio, dal Consiglio di Amministrazione, fino a concorrenza delle risorse di cui all'art. 6, comma 1, previa preliminare istruttoria da parte di una Commissione, composta da tre docenti universitari, nominata dal Rettore, con il compito di verificare la presenza dei requisiti soggettivi richiesti e le ulteriori condizioni di ammissibilità ai sensi del presente regolamento, nonché di fornire proprie preliminari valutazioni in base alla rilevanza e all'originalità dell'iniziativa, alla coerenza con gli obiettivi dell'Ateneo, alla disponibilità dei fondi e a quanto previsto dal presente regolamento.
7. Ove necessario, la Commissione può richiedere ulteriori elementi e/o integrazioni riferite ai documenti a corredo dell'istanza fissando, per la presentazione della relativa documentazione, un termine massimo di 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, a pena di decadenza.
8. La Commissione formula motivata proposta al Consiglio di amministrazione di concessione del contributo, indicandone l'importo attribuibile tra le istanze pervenute, o per l'attribuzione di vantaggi economici richiesti.

Articolo 6 - Modalità di erogazione del contributo

1. L'erogazione del contributo, in relazione alle istanze autorizzate dal Consiglio di amministrazione, avviene ad attività conclusa, a seguito di presentazione della rendicontazione analitica delle spese sostenute, della

relativa documentazione fiscale, e della relazione finale in merito all'utilizzo dello stesso, entro novanta giorni dalla ricezione di detta documentazione. A tal fine, il Consiglio di amministrazione valuta la coerenza delle iniziative realizzate rispetto al progetto approvato.

2. In occasione dell'approvazione delle istanze di contributo, il Consiglio di amministrazione può altresì autorizzare la corresponsione di un'anticipazione, nella misura massima del 70% dell'importo richiesto, a fronte di specifica e motivata necessità, che sarà oggetto di apposita valutazione.
3. L'assegnazione del saldo del 30% avviene con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Qualora, in sede consuntiva, le spese sostenute e documentate risultino non coerenti con il progetto approvato, l'Ente è tenuto alla restituzione dell'eventuale anticipazione ricevuta, fermo restando che, qualora dette spese risultino inferiori a quelle preventivate, il contributo è ricalcolato in maniera proporzionale all'importo inizialmente definito.

Articolo 7- Responsabilità

1. Il Politecnico di Bari resta in ogni caso estraneo a qualsiasi rapporto che venga a costituirsi tra i richiedenti ed eventuali soggetti terzi che risultino coinvolti nell'iniziativa, così come non assume, sotto qualsivoglia aspetto, responsabilità alcuna circa la gestione e lo svolgimento delle attività e iniziative.

Articolo 8 - Visibilità al contributo universitario e promozione delle iniziative finanziate

1. Al fine di garantire opportuna visibilità al contributo dell'Ateneo, è necessario, pena la possibilità di revoca del contributo, inserire nel materiale promozionale prodotto il logo del Politecnico di Bari, con la dicitura "*con il contributo di ...*".
2. Il layout del materiale promozionale e ogni forma di pubblicazione che coinvolga l'Ateneo dovrà ricevere l'approvazione preventiva da parte degli uffici competenti. Le iniziative finanziate potranno inoltre, previa richiesta e accordo con gli uffici competenti, essere promosse attraverso gli strumenti di comunicazione istituzionale dell'ente (sito, newsletter, ecc.) per dare loro la massima visibilità e pubblicizzazione.

Articolo 9 - Amministrazione trasparente

1. L'Ateneo, in attuazione delle vigenti disposizioni di legge, provvede a pubblicare sul proprio sito internet, con apposito link nella sezione "Amministrazione trasparente", il riconoscimento e la revoca dei contributi o vantaggi economici di cui al presente Regolamento;
2. La pubblicazione, per le finalità di cui al presente regolamento, conterrà gli elementi previsti dalla legge in vigore.

Articolo 10 – Trattamento dei dati personali

1. I dati personali contenuti nella domanda di partecipazione sono trattati per le finalità di gestione della procedura di cui al presente Regolamento e in applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali.
2. I dati sono trattati – dai soggetti autorizzati al trattamento – con strumenti manuali, informatici e telematici nell'ambito e in ragione delle finalità sopra specificate, nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dal Politecnico e della disciplina dettata dal Regolamento di Ateneo emanato con D.R. n. 381 del 29 ottobre 2014, nonché in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento U.E. n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, nonché dei decreti legislativi di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del predetto Regolamento U.E.
3. Il Titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Bari, con sede legale in Via Amendola, 126/B – Bari

Articolo 11 - Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel portale di Ateneo. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni legislative vigenti in materia.